

Aggiornamento Normativo

N. 91 / 2015

del 20 novembre 2015

- 1 EMIR: L'ESMA PUBBLICA UN *FINAL REPORT* CONTENENTE PROPOSTE DI MODIFICA A ITS E RTS**
- 2 BRRD: PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI**
- 3 CIRCOLARE N. 229: BANCA D'ITALIA PONE IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE**
- 4 CLAUSOLA VESSATORIE NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA: L'IVASS PUBBLICA UNA LETTERA AL MERCATO**
- 5 POLIZZE ABBINATE A MUTUI E PRESTITI (PPI): IVASS E BANCA D'ITALIA PUBBLICANO UNA SECONDA LETTERA CONGIUNTA AL MERCATO**



1) EMIR: L'ESMA PUBBLICA UN FINAL REPORT CONTENENTE PROPOSTE DI MODIFICA A ITS E RTS

In data 13 novembre 2015 l'ESMA ha pubblicato un [final report](#) riguardante gli obblighi di segnalazione posti in capo a controparti e controparti centrali (CCP) ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

In particolare, il documento contiene alcune proposte di modifica al Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 recanti rispettivamente norme tecniche di regolamentazione e di implementazione.

In particolare, le modifiche proposte mirano, *inter alia*, a:

- rendere più chiari i dati da trasmettere con riferimento alla descrizione e/o al loro formato;
- allineare i campi da compilare alle modalità di segnalazione descritte nelle Q&A dell'ESMA;
- introdurre nuovi campi da compilare e valori da trasmettere, al fine di riflettere la prassi di mercato o gli obblighi normativi.

2) BRRD: PUBBLICATI I DECRETI ATTUATIVI

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 267, i due decreti legislativi di attuazione della Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (*Bank Recovery and Resolution Directive* – “BRRD”).

Nello specifico sono stati pubblicati:

- il [Decreto Legislativo n. 180 del 16 novembre 2015](#) di recepimento delle previsioni contenute nella BRRD;
- il [Decreto Legislativo n. 181 del 16 novembre 2015](#) contenente le modifiche al TUB e al TUF in attuazione di quanto disposto dalla BRRD.

In particolare, il D. Lgs. n. 180/2015 trova applicazione nei confronti di:

- banche aventi sede in Italia,
- società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti ad un gruppo bancario (ex. artt. 60 e 61 TUB);
- società incluse nella vigilanza consolidata ex art. 65, comma 1, lett c) e h) del TUB;
- società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata di un altro Stato membro.



Tale decreto prevede, *inter alia*:

- l'attribuzione dei poteri di risoluzione a Banca d'Italia;
- la necessità che il Ministero dell'economia e delle finanze approvi il provvedimento di Banca d'Italia che dispone l'avvio di una procedura di risoluzione;
- definisce i presupposti al ricorrere dei quali la banca viene sottoposta, alternativamente:
 - i. alla procedura di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitali emessi dalla stessa quando ciò consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto (cd. *bail-in*);
 - ii. la risoluzione della banca o la liquidazione coatta amministrativa qualora la misura indicata al precedente punto i. non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto;
- precisa che la Banca d'Italia dovrà esercitare i poteri attribuiti dallo stesso Decreto avendo riguardo alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti, alla stabilità finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche e alla tutela dei depositanti e degli investitori.

Per quanto attiene alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 181/2015 al TUB si segnala:

- l'introduzione della disciplina dei piani di risanamento (Tit. IV, Capo 01-I), del sostegno finanziario di gruppo (Tit. IV, Capo 02-I) e delle misure di intervento precoce (Tit. IV, Capo I, Sez. 01-I);
- la modifica di alcune previsioni inerenti l'amministrazione straordinaria al fine di allinearla con la disciplina europea;
- la modifica della disciplina relativa alla liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla BRRD.

Il D. Lgs. n. 181/2015 prevede inoltre l'introduzione nella Parte II, Titolo IV, del TUF del Capo II-bis "Risoluzione delle Sim" nel quale viene disciplinata:

- mediante rinvio alla disciplina applicabile alle banche, la risoluzione delle Sim ricomprese nei soggetti a cui si applica il D. Lgs. n. 180/2015;
- la risoluzione delle Sim non ricomprese nei soggetti di cui al precedente alinea.

Si segnala altresì l'introduzione nel TUF dell'art. 195-*quater* che prevede apposite sanzioni in caso di risoluzione.

Entrambi i decreti sono entrati in vigore il giorno della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tuttavia si segnala che:



- le disposizioni del D. Lgs. n. 180/2015 relative alla procedura di *bail-in* troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2016;
- per alcune modifiche al TUB e al TUF contenute nel D.lgs. n. 181/2015 è prevista specifica tempistica di applicazione.

3) CIRCOLARE N. 229: BANCA D'ITALIA PONE IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SULLA RACCOLTA DEL RISPARMIO DI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

In data 19 novembre 2015, Banca d'Italia ha posto in [consultazione](#) le proposte di modifica del Capitolo 2 del Titolo IX della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 di Banca d'Italia avente ad oggetto la raccolta del risparmio di soggetti diversi dalle banche emanata in attuazione dell'art. 11 TUB e della deliberazione del CICR del 19 luglio 2005.

Banca d'Italia ha stabilito che la consultazione avrà durata di 60 giorni dalla pubblicazione del documento contenente le proposte di modifica.

4) CLAUSOLA VESSATORIE NEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA: L'IVASS PUBBLICA UNA LETTERA AL MERCATO

In data 17 novembre 2015 l'IVASS ha pubblicato una [lettera al mercato](#) avente ad oggetto la nullità di talune clausole vessatorie nei contratti di assicurazione sulla vita e rivolta a:

- le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia;
- le imprese di assicurazione avente sede legale in uno stato terzo rispetto allo S.E.E.;
- le imprese di assicurazione avente sede legale in uno stato membro dello S.E.E. che operano in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi.

In particolare, l'Autorità di Vigilanza segnala che, con sentenza n. 17024 del 20 agosto 2015 la Corte di Cassazione, III sezione civile, è stato riconosciuto il carattere vessatorio delle seguenti clausole:

- sottoscrivere una domanda su apposito modulo predisposto dall'assicuratore, e per di più farlo presso l'agenzia di competenza;
- produrre una relazione medica sulle cause della morte, scritta da un medico su un modulo predisposto dall'assicuratore;
- produrre una dichiarazione del medico autore della relazione di cui sopra, nella quale questi attesti di avere "personalmente curato le risposte";



- produrre, a semplice richiesta dell'assicuratore, le cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'assicurato;
- produrre un atto notorio "riguardante lo stato successorio" dell'assicurato deceduto;
- produrre l'originale della polizza.

L'VASS esorta le imprese di assicurazione destinatarie della lettera al mercato ad adottare tutte le idonee iniziative volte a recepire le indicazioni della Corte di Cassazione nella redazione dei nuovi contratti di assicurazione sulla vita nonché nella gestione di indennizzi relativi a contratti già in essere e contenuti clausole del tenore di quelle censurate dalla Corte.

5) POLIZZE ABBINATE A MUTUI E PRESTITI (PPI): IVASS E BANCA D'ITALIA PUBBLICANO UNA SECONDA LETTERA CONGIUNTA AL MERCATO

In data 19 novembre 2015 Banca d'Italia e IVASS hanno pubblicato una [lettera congiunta al mercato](#) in risposta alle osservazioni formulate da ABI, ANIA e ASSOFIN relative alle misure a tutela dei clienti di polizze abbinate a finanziamenti (PPI).

In particolare, le Autorità di Vigilanza si soffermano su aspetti relativi a (i) le caratteristiche dei prodotti e l'adeguatezza del contratto in presenza di pacchetti multirischio con cd. "garanzie rotanti"; (ii) al rimborso dei premi non goduti in caso di estinzione anticipata del finanziamento; (iii) la problematica del *tie-in* (vendita abbinata a finanziamenti/polizze).